

 **ANPAC - ANPAV info**

Gruppo ALITALIA SAI - CITYLINER in AS: NASPI, procedure e info

Gentili Colleghi,

a far data dal 1 gennaio 2024 per tutti coloro che avranno manifestato volontariamente la “ non opposizione ” decorrerà il licenziamento da parte di Alitalia SAI in AS.

Cogliamo l’occasione per fornirvi alcune informazioni su quanto previsto dalla attuale normativa di riferimento e **quanto è necessario fare per “attivare” la NASPI** , fermo restando che saremo a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità.

 **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di accesso alla NASPI va presentata esclusivamente per via telematica, personalmente o tramite CAF/ Patronato, sul portale dei servizi INPS entro e non oltre il 68[^] giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro pena la decadenza del diritto.

 **DECORRENZA**

La NASPI spetta a decorrere:

- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso la domanda sia stata presentata dopo l’ottavo giorno

 **DECADENZA / SOSPENSIONE / CUMULO**

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione (*contratto indeterminato o determinato di durata di 6 mesi*)

o più)

- inizio di una attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alla comunicazione obbligatoria entro i termini previsti (30 giorni)
- raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata

La NASPI è sospesa in caso di rioccupazione con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, sia esso sottoscritto in Italia o in paesi UE o extraUE, e si riattiva al momento della fine del contratto stesso; la NASPI riprende alla cessazione del contratto per il periodo di tempo mancante.

La comunicazione di sospensione e la successiva ripresa sono automatiche in caso di contratto Italiano, a carico della società, mentre le comunicazioni vanno fatte dall'interessato in caso di contratto extra nazionale direttamente sul portale INPS.

A tal proposito è opportuno sottolineare che l'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione.

Il regime di NASPI è infine compatibile con un eventuale contratto, anche a chiamata, nel caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASPI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (~ 8000,00 € annui), in detto caso si mantiene la prestazione ridotta.

Quanto sopra è ovviamente un riepilogo non esaustivo delle possibili evenienze e si sottolinea che è sempre opportuno fare riferimento alla normativa e documentazione vigente tra cui, tra gli altri, il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e, per la sua applicazione, la circolare INPS 95 del 12/05/2015.

Attraverso i link che seguono puoi prendere visione di due utili tutorial INPS per la presentazione della domanda (1) e per successive comunicazioni di variazione (2)..

1. https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2794KEY-naspinuova_domanda.pdf
2. https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/Allegati/05-Naspi_Invio_Comunicazione.pdf

Roma, 31 dicembre 2023

ANPAC

ANPAV